

Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia A.S.D.

REGOLAMENTO

Art. 1 Stemma e colori sociali

Il simbolo dell'A.S.D. A.S.P.M.I. è rappresentato da un emblema a forma circolare bordato oro, con la scritta ASPMI in bianco, a sinistra, su fondo azzurro e con quattro strisce diagonali sulla parte destra raffiguranti i colori nazionali, il tutto come meglio esplicitato dalla figura sottostante. Il colore sociale è l'azzurro



Art. 2 Elezioni del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e dei membri del Comitato Esecutivo, della Commissione Tecnica, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri. Rappresentanza in Assemblea

- a) Il diritto all'esercizio di voto è consentito a tutti i Soci affiliati all'ASPMI da almeno n. 12 mesi.
- b) Ogni Gruppo Sportivo è rappresentato in assemblea dal proprio Presidente o suo Delegato.
- c) I Gruppi Sportivi che nella stagione agonistica precedente l'Assemblea Nazionale annoverano tra i propri associati un numero pari o superiore a 50 atleti partecipanti ai campionati nazionali, di cui almeno un terzo formato da donne e personale in quiescenza, avranno diritto a n. 15 voti. I Gruppi Sportivi che nella stagione agonistica precedente l'Assemblea Generale annoverano tra i loro associati un numero superiore a n° 60 atleti partecipanti ai Campionati Nazionali avranno diritto a n° 14 voti. Gli altri Gruppi Sportivi avranno diritto comunque a n° 10 voti. I Soci Individuali avranno diritto a n° 1 voto. In relazione al quadriennio precedente l'Assemblea elettiva indetta per il rinnovo delle cariche sociali altri voti saranno attribuiti come segue: n° 3 voti per ogni Campionato Nazionale A.S.P.M.I. o continentale U.S.P.E. organizzato; la stessa

attribuzione dei voti verrà assegnata al Gruppo Sportivo che avrà organizzato più campionati Nazionali e/o U.S.P.E. nello stesso periodo (inteso nell'arco di gg. 15); n° 2 voti per ogni anno in cui si è partecipato ad almeno n° 5 Campionati Nazionali; n° 1 voto per ogni anno in cui si è partecipato ad almeno n° 3 Campionati Nazionali.

- d) Per concorrere alla elezione delle cariche associative il Socio dovrà avere l'iscrizione all'ASPMI da almeno 1 anno.
- e) Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio regolarmente affiliato. Ciascun Socio può disporre di massimo di n. 2 deleghe.
- f) Le candidature alle cariche sociali debbono pervenire alla Segreteria dell'Associazione tramite lettera raccomandata A/R, E-MAIL con PEC entro 20 giorni dalla data fissata per l'Assemblea Elettiva.
- g) I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Gruppi Sportivi né direttamente né per delega.
- h) Tutte le cariche dell'ASPMI sono onorifiche; i componenti degli organi elettivi nazionali hanno diritto al rimborso per le spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.
- i) Il Presidente Nazionale comunica al CONI i risultati delle elezioni alle cariche sociali a carattere nazionale.

Art. 3 Provvedimenti Disciplinari

- a) I Gruppi Sportivi, i Soci individuali, i Dirigenti e chi altro svolge attività per conto dell'A.S.P.M.I. ha l'obbligo di mantenere una condotta conforme al principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva sociale e morale.
- b) I sopraindicati che commettono infrazioni alle norme statutarie, federali e degli Enti di Promozione Sportiva e che ledano la dignità, il decoro ed il prestigio dell'Associazione e dei suoi organismi incorrono nei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.
- c) L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni da infliggere sono determinate dal Comitato Esecutivo nei modi fissati dallo Statuto e dal presente regolamento.
- d) Il Presidente e i membri del Comitato Esecutivo e della Commissione Tecnica che nel corso del quadriennio e senza giustificato motivo non prendano parte alle riunioni, per n. 3 volte anche non consecutive, sono dichiarati decaduti. I membri del Comitato Esecutivo e della Commissione Tecnica, tranne il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti.
- e) I provvedimenti disciplinari sono così stabiliti: **1. CENSURA:** consiste in una dichiarazione motivata di biasimo per trasgressione lieve ai doveri sociali. **2. AMMENDA:** viene comminata per inadempienza agli obblighi sociali ed alle disposizioni degli organi dell'ASPMI. **3. SOSPENSIONE:** viene comminata per fatti che ledono la reputazione del Socio e compromettono la sua appartenenza all'ASPMI; non può essere inferiore a mesi n. 2 e non superiore ad anni n.1. **4. RADIAZIONE:** viene comminata per reiterata censurabile condotta morale e per comportamento incompatibile con lo spirito dello Statuto Sociale. L'azione disciplinare deve essere promossa dal Comitato Esecutivo.

Art. 4 Affiliazione – Tesseramento - Quota Associativa

- a) L'ammontare della quota associativa è di competenza esclusiva del Comitato Esecutivo e viene comunicato, ogni anno, a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale www.poliziamunicipalesport.it *
- b) Le quote sociali dei Gruppi Sportivi devono essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno.
- c) I Gruppi Sportivi che inviano i propri partecipanti alle manifestazioni debbono essere in regola con l'affiliazione alla data di svolgimento della manifestazione stessa. È consentito tuttavia regolarizzare il tesseramento contestualmente all'iscrizione alla gara, versando nelle mani del Delegato dell'A.S.P.M.I. o dell'Organizzatore la quota dovuta, previo parere favorevole del Delegato tecnico dell'A.S.P.M.I..
- d) Per Gruppo Sportivo costituito s'intende l'insieme di almeno 5 soci, appartenenti allo stesso corpo o servizio di Polizia Municipale e/o Locale;
- e) Le quote di affiliazione sono stabilite in base alle seguenti caratteristiche: socio individuale; gruppo sportivo fino a 5 elementi; gruppo sportivo formato da 6 a 12 elementi; gruppo sportivo formato da oltre 12 elementi.

*** per l'anno 2014 sono state stabilite le seguenti quote: €10,00 per socio individuale e per soci che formino un gruppo sportivo fino a 5 elementi; € 100,00 per gruppi sportivi formati da 6 a 12 elementi; € 200,00 per gruppi sportivi formati da oltre 12 elementi (Consiglio Nazionale Milano del 21/02/14).**

Art. 5 Organizzazione e partecipazione ai Campionati Nazionali

- a) Il Gruppo Sportivo o socio Individuale che intende organizzare il Campionato Nazionale dovrà presentare richiesta scritta preferibilmente entro il 30 giugno dell'anno precedente lo svolgimento del campionato. Tale richiesta, prima di essere approvata, sarà valutata dal Consiglio Nazionale.
- b) Nei campionati nazionali A.S.P.M.I. è libera la partecipazione di atleti che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 punto 2 dello Statuto, scelgono di gareggiare, in qualità di Soci Individuali o componenti di Gruppi Sportivi, sotto insegne diverse dal proprio Comando di appartenenza.
- c) È consentita l'affiliazione a Gruppi Sportivi partecipanti ai Campionati Nazionali di atleti provenienti da regioni limitrofe e confinanti, sia per le discipline di squadra che per le discipline singole.
- d) È consentito per le discipline a squadre di iscrivere ai Campionati Nazionali fino a due squadre per ogni Gruppo Sportivo.
- e) È stabilito per i Gruppi Sportivi della regione Valle d'Aosta la possibilità di affiliare atleti provenienti anche da regioni non confinanti ovvero da Piemonte, Lombardia, Liguria; per i Gruppi Sportivi del Friuli la possibilità di affiliare atleti dal Trentino, Veneto e Lombardia; per i Gruppi Sportivi della Sicilia la possibilità di affiliare atleti dalla Calabria, Basilicata e Puglia e per i Gruppi Sportivi della Sardegna la possibilità di affiliare atleti da Lazio, Toscana, Liguria.

- f) E' consentito, unicamente per le squadre di calcio a 11, formare le squadre eventualmente attingendo ad atleti dislocati su tutto il territorio nazionale, senza vincoli alcuni.
- g) L'affiliazione temporanea di atleti presso un altro Gruppo Sportivo è consentita solo previo nulla-osta rilasciato dal Presidente del Gruppo Sportivo di appartenenza.
- h) Le quote di iscrizione ai Campionati Nazionali sono indicativamente stabilite dall'apposita tabella pubblicata sul sito istituzionale www.poliziamunicipalesport.it
- i) Il Gruppo Sportivo o Socio Individuale organizzatore di Campionato Nazionale non deve consentire la partecipazione ad atleti non affiliati, pena provvedimenti disciplinari.
- j) Il Delegato Tecnico al settore o, in mancanza altro rappresentante dell'Associazione incaricato dal Presidente, sarà presente, a spese dell'organizzazione, nella località ove si svolge la manifestazione e per tutta la durata della stessa.
- k) Entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione, il Delegato Tecnico dovrà predisporre per la Commissione Tecnica una dettagliata relazione scritta sullo svolgimento dell'evento. Il Gruppo Sportivo o Socio Individuale organizzatore della manifestazione, dovrà inviare alla segreteria dell'A.S.P.M.I., su apposita modulistica ed entro lo stesso termine, i risultati dettagliati corredati di fotografie nonché un report con i nominativi di tutti i partecipanti suddivisi per categoria uomini, donne e quiescenza. Dovrà inoltre versare le quote di partecipazione al Campionato al Tesoriere Nazionale.
- l) I Gruppi Sportivi od i Soci Individuali responsabili dell'organizzazione di una manifestazione per conto dell'Associazione devono stipulare, a proprie spese, per le specifiche discipline il cui regolamento lo prevede, un'assicurazione contro gli infortuni a terze persone.
- m) Nei campionati nazionali A.S.P.M.I ogni partecipante dovrà essere in possesso di certificazione medico/agonistica in corso di validità e dovrà esibirla su richiesta degli organizzatori.
- n) L'A.S.P.M.I. può organizzare gare diverse dai campionati nazionali, aperte a tutti coloro che intendono parteciparvi, fermo restando il rispetto dello Statuto dell'A.S.P.M.I. e del presente Regolamento.
- o) Tutti i Soci individuali individuati dall'art. 5 comma 3 dello Statuto possono partecipare esclusivamente agli eventi collaterali di cui al punto l.

Art. 6 Regolamenti di Gara

- a) I regolamenti, tecnici e di gara, che si applicheranno durante le gare, organizzate o delegate dall'A.S.P.M.I., sono quelli ispirati dallo Statuto in armonia con quelli federali del C.O.N.I.
- b) Qualora il Delegato Tecnico ritenga di dover regolamentare diversamente le gare, in ogni caso non in contraddizione con lo Statuto, egli predisporrà una bozza di regolamento che dovrà essere discussa in Commissione Tecnica e, per l'approvazione, dal Comitato Esecutivo.
- c) La norma sarà esecutiva dal momento dell'approvazione e rimarrà in vigore sino a nuova modifica.

Art 7 Tecnici Nazionali – Commissari Tecnici - Collaboratori

- a) I Tecnici delegati, e quando presenti Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario Generale, rappresentano l'Associazione nelle manifestazioni organizzate sul territorio nazionale e all'estero.
- b) Le spese di trasferta autorizzate dal Presidente, derivate da viaggi per partecipazione alle attività istituzionali in seno all'Associazione, devono essere presentate tempestivamente al Tesoriere Nazionale tramite la compilazione dell'apposita modulistica.
- c) I rimborsi spese verranno concessi rispettando i parametri stabiliti in sede di Comitato Esecutivo
- d) Ogni Delegato Tecnico di una o più discipline può nominare, o revocare la nomina, di Commissari Tecnici e/o collaboratori per ogni disciplina. Le modalità ed i tempi saranno proposti dalla Commissione Tecnica al Comitato Esecutivo per l'approvazione. La nomina sarà comunicata ufficialmente all'interessato tramite la Segreteria.

Art. 8 Rappresentative/Squadre Nazionali

- a) L'A.S.P.M.I. partecipa con proprie rappresentative alle manifestazioni internazionali ufficiali organizzate dall'U.S.P.E. o da altri Organismi Internazionali.
- b) Il Delegato Tecnico responsabile della disciplina avrà il compito di selezionare gli atleti della Rappresentativa Nazionale. Per formare la squadra il Delegato Tecnico deve avvalersi della collaborazione del Commissario tecnico della disciplina, se nominato.
- c) Gli atleti facenti parte delle rappresentative nazionali saranno convocati con comunicazione ufficiale inviata dalla Segreteria che provvederà ad inviare pari comunicazione anche all'Amministrazione Comunale e/o ai Comandi di appartenenza dell'atleta.
- d) L'A.S.P.M.I., nei limiti della disponibilità economica, parteciperà alle spese di trasferta, garantendo comunque la quota d'iscrizione alla manifestazione.
- e) Gli atleti dovranno rappresentare l'A.S.P.M.I. incarnando gli ideali di lealtà sportiva e gli scopi dettati dall'art. 2 dello Statuto dell'Associazione.
- f) Agli atleti, di norma, verrà fornita la divisa di rappresentanza (tuta sportiva, T-shirt, o altro abbigliamento necessario per la specifica disciplina), che dovranno indossare durante le varie fasi delle manifestazioni internazionali in base alle esigenze e al programma stabilito.

Art. 9 Sponsorizzazioni

In caso di accordo con soggetti che versino nelle casse dell'Associazione quote in denaro, verrà destinato all'agente pubblicitario in prima istanza un importo pari al 40% della quota destinata all'Associazione ed un importo pari al 20% in caso di rinnovo.

Art. 10 Premi – Riconoscimenti

- a) L'Associazione fornisce gli scudetti Tricolori che verranno consegnati ai vincitori dagli organizzatori dei Campionati Nazionali così come di seguito stabilito.
- b) Nei Campionati Nazionali delle discipline individuali ove risultino partecipazioni non superiori a n. 20 unità sarà consegnato un unico Scudetto Tricolore al vincitore del "titolo assoluto".
- c) Nei Campionati Nazionali delle discipline individuali con presenze oltre i 20 partecipanti verranno consegnati gli Scudetti Tricolori ai vincitori delle singole categorie.

- d) Classifica A.S.P.M.I.: nelle discipline individuali sarà contemplata anche una classifica a squadre denominata “Classifica A.S.P.M.I.”. Tale classifica dovrà tenere conto in eguale misura, qual’ora presenti, dei migliori risultati maschili, femminili e del personale in quiescenza in ogni specialità prevista.

Art. 12 Durata delle cariche

Tutte le cariche elettive – Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, membri del Comitato Esecutivo, membri della Commissione Tecnica e membri del Collegio dei Probiviri – avranno validità giuridica dal giorno delle elezioni e sino a quaranta giorni precedenti alle elezioni successive.

Art. 13 Norma Transitoria

Il presente Regolamento ha effetto immediato dal momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. Il Comitato Esecutivo dovrà, nelle sue competenze, adoperarsi per mettere in atto ogni misura utile alla sua applicazione in tempi brevi.

Art. 14 Appendice

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Nazionale A.S.P.M.I. in data

Qualsiasi norma approvata precedentemente al presente regolamento si ritiene abrogata.